
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Processo esecutivo – più creditori – vicende titolo esecutivo – effetti

Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia occorre distinguere se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore precedente sia originario o sopravvenuto, posto che il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte dell'interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore precedente ha conservato validità.

Tribunale di Padova, sentenza del 13.5.2014

...omissis...

considerato che parte ricorrente anche nel ricorso ex art. 615, comma 2.. c.p.e. ha sempre e solo fatto riferimento al tasso pattuito per gli interessi moratori dell'8.92% . si che il riferimento contenuto nell'ordinanza impugnata alla pretesa sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi e di quello degli interessi moratori è frutto di un evidente equivoco;

ritenuto pertanto che alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, che questo collegio non ha motivo di disattendere non trattandosi affatto come sopra rilevato di " sentenza isolata", la clausola del contratto di mutuo in esame, concernente la pattuizione del tasso degli interessi monitori deve ritenersi nulla ex art. 1815, 2 comma, ex., con la conseguenza che nessun interesse è dovuto;

ritenuta invero l'infondatezza della tesi xxxxxxxx in memoria difensiva, secondo cui la nullità dovrebbe colpire solo la clausola relativa agli interessi moratori e non invece quella relativa agli interessi corrispettivi che pertanto sarebbero comunque dovuti dato che pacificamente il tasso per gli stessi pattuito del 4.92% non era usurario;

rilevato invero che da un lato la formula della legge " se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" non consente di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, ne tra le corrispondenti pattuizioni, e dall'altro che il tasso moratorio pattuito, in quanto composto dallo stesso tasso degli interessi corrispettivi al quale va aggiunta una determinata maggiorazione, ove usurario non può che travolgere necessariamente nella sanzione di nullità tutti i suoi " componenti" e quindi anche il tasso corrispettivo;

rilevato pertanto che i reclamanti sono tenuti a restituire solo la somma capitale mutuata;

considerato che è pacifico in causa che alla data della risoluzione del contratto e della decadenza dal beneficio del termine intimata dalla OMISSIS con raccomandata del 15.2.07 i reclamati avevano versato complessivamente la somma di Euro 68.251,68 e che, pertanto, rispetto alla somma capitale mutuata pari ad Euro 103.291,38, residuava ancora un debito di e 35.039.40;

considerato che sulla base della perizia di parte allegata al reclamo .sub doc. 3 , perizia che non è stata minimamente contestata da parti resistenti in relazione ai conteggi nella stessa contenuti.

nessun inadempimento della parte mutuataria ai sensi dell'art. 12, lettere I) ed m), del capitolato allegato al mutuo, poteva dirsi esistente alla data dei 15.2.20(37 dal momento che tale evento può ritenersi realizzato solo nell'anno 2010, con conseguente illegittimità della risoluzione di diritto fatta valere dalla Banca precedente e della conseguente procedura esecutiva iniziata nel settembre 2007;

ritenuto pertanto xxxxxxxx all'atto del pignoramento non poteva azionare il contratto di mutuo quale valido titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c, attesa l'inesistenza a tale data di un inadempimento da parte dei reclamanti e quindi di un credito certo, liquido ed esigibile da azionare esecutivamente;

ritenuto che l'inesistenza originaria di un valido titolo esecutivo travolge necessariamente la validità del conseguente pignoramento ed impedisce quindi che l'esecuzione prosegua anche da parte dei creditori intervenuti muniti di titolo;

ritenuto che tale principio è confermato dalla stessa sentenza della Corte di

Cassazione a Sezioni Unite n. 61/14 richiamata da parte resistente ove correttamente intesa ed integralmente riportata, avendo parte resistente citato un principio non pertinente al caso di specie;

considerato invero che tale sentenza ha altresì affermato: " nel processo di esecuzione forzata , al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia occorre distinguere:...b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che il primo impedisce che ragione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finchè il titolo del creditore procedente ha conservato validità";

rilevato che nel caso di specie, per quanto sopra rilevato, siamo in presenza di un difetto originario e non certo sopravvenuto del titolo posto a base dell'azione esecutiva dal creditore procedente; ritenuto pertanto che il reclamo deve essere accolto , con conseguente revoca dell'ordinanza impugnata, ed accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare n. 487/07; ritenuto che le spese processuali, liquidate in base ai parametri del D.M. 55/14, vanno poste a carico dei resistenti per il principio della soccombenza

p.q.m.

Accoglie il reclamo e conseguentemente revoca l'ordinanza emessa dal xxxx in data 18.2.14;

sospende l'esecuzione immobiliare iscritta xxx

condanna OMISSIS nella qualità di cui in epigrafe, ed xxxxx in solido tra loro, ai pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 3.500.00. oltre accessori di legge, attribuito ai procuratore dei ricorrenti il diritto di distrazione.

Si comunichi

Padova, lì 8.5.14